

LA NORMATIVA A TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE D.Lgs. 151/2001

Dr.ssa Donata Serra - SPSAL
Modena Centro

CONGEDO DI MATERNITA'

Divieto di adibire una donna a QUALSIASI lavoro
due mesi prima e tre mesi dopo il parto

Può essere esteso per:

- gravidanza a rischio (anticipato)
- lavoro a rischio (anticipato e/o posticipato)

*Divieto di adibire una donna a QUALSIASI
lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il
parto*

Unica eccezione

Lavoro NON A RISCHIO e buone condizioni
di salute

Sarà possibile continuare a lavorare fino all'ottavo
mese ed estendere il congedo per maternità fino
alla fine del quarto mese di vita del bambino

Sarà necessario inoltrare all'INPS apposita domanda corredata da:

1. Certificato del ginecologo attestante l'assenza di problemi fisici legati alla gestazione
2. Certificato del medico competente (mc) aziendale attestante la compatibilità fra specifica mansione e stato di gravidanza

In assenza del mc autocertificazione del datore di lavoro (ddl) che attesta che non sussistono rischi lavorativi

Astensione anticipata per gravidanza a rischio

- La Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro su istanza del ginecologo
- Per qualsiasi problema di salute della gestante e/o del nascituro
- Per parte o per tutta la durata della gravidanza
- Il ginecologo redige il certificato che deve essere inoltrato alla DPL

Astensione anticipata e/o posticipata per lavoro a rischio

- Il D.Lgs. 151/01 stabilisce i rischi cui non può essere esposta una donna in stato di gravidanza e in determinati casi fino a sette mesi dopo il parto
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del Decreto

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI LAVORI VIETATI

- Esposizione a radiazioni ionizzanti (G +7)
- Lavori su scale e impalcature mobili e fisse (G)
- Movimentazione manuale di carichi (G)
- Lavoro in piedi per più di metà del turno (G)
- Esposizione a rischio chimico e/o biologico (G + 7)
- Assistenza a malati nervosi e mentali (G + 7)
- Lavoro notturno (G + 12)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: *valutazione del rischio*

Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e redigere apposito documento che deve contenere:

- Elenco delle mansioni svolte dalle donne in età fertile
- Rischi specifici per la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto
- Provvedimento (adeguamento/spostamento/allontanamento)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: *allontanamento immediato della lavoratrice dalla mansione a rischio*

Quando il datore di lavoro viene a conoscenza dello
stato di gravidanza di una donna



modifica la mansione o adibisce la lavoratrice ad
altra compatibile

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: *allontanamento immediato della lavoratrice dalla mansione a rischio*

- se l'allontanamento/modifica non sono possibili il ddl invia la richiesta di allontanamento dal lavoro all'ispettorato del lavoro
- L'ispettorato del lavoro analizza la richiesta ed emana un provvedimento con l'autorizzazione all'anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria